

Statuto dell'Associazione Noale Nostra onlus

Art. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione **Noale Nostra** che si regge sul presente Statuto e sulle disposizioni del Codice Civile in materia.
2. Per brevità, nel presente Statuto verrà indicata con il termine "Associazione".

Art. 2

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

SEDE

1. La sede dell'Associazione è stabilita in Noale (Ve), presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 4

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Noale Nostra è una associazione laica, apolitica, apartitica, di solidarietà sociale e ha competenza territoriale nella Regione del Veneto.
2. L'Associazione non persegue scopi di lucro ed opera indipendentemente da ogni altra istituzione pubblica o privata.
3. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 5 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Nel perseguimento dei suoi scopi potrà avvalersi del supporto di altre organizzazioni, a vari livelli, aventi obiettivi simili.

Art. 5

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. Scopo dell'Associazione è la promozione di tutte le iniziative volte alla:
 - a) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

- b) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- c) promozione della cultura e dell'arte;
- d) promozione e valorizzazione della storia, delle tradizioni e dell'entità culturale veneta.

3. L'azione della Associazione si esplica attraverso:

- a) la promozione e divulgazione di studi, ricerche e progetti per la conservazione e la tutela di cui al comma 1;
- b) la corretta valorizzazione del patrimonio archeologico - storico - artistico noalese a mezzo di iniziative culturali e turistiche compatibili, anche mediante la collaborazione con organismi pubblici e privati;
- c) lezioni, conferenze, visite, convegni, mostre, pubblicazioni specialistiche ecc.

4. Collabora con le autorità competenti alla tutela e con le Amministrazioni Pubbliche.

Art. 6

CATEGORIE DEI SOCI

1. Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci ordinari;
- b) i soci onorari.

2. Sono soci ordinari tutti i cittadini di ambo i sessi che ne facciano richiesta.

3. Sono soci onorari le persone e gli enti che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio dell'Associazione, ovvero abbiano fornito benefici significativi mediante contributi economici o con atti o fatti di particolare rilevanza. Il riconoscimento del titolo di socio onorario é approvato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto.

2. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annua stabilita dall'Assemblea generale. Le quote associative o contributi volontari non sono rivalutabili o

trasmissibili e non sono rimborsabili in nessun caso.

3. I soci non possono essere esclusi temporaneamente dalla partecipazione alla vita associativa.

4. Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo ad eccezione dei minori di anni diciotto.

5. La morosità nel versamento entro il 30 giugno comporta la decadenza da socio per l'anno in corso.

Art. 8

AMMISSIONE DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini su richiesta anche verbale.

2. Per essere ammesso a socio è necessario il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui la richiesta di ammissione venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Art. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La perdita della qualifica di socio viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a) mancata osservanza dello statuto e in altri casi di particolare gravità. Al socio deve essere data l'opportunità di presentare le proprie giustificazioni nelle forme prescritte;

b) per dimissioni.

Art. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è costituita dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dai soci onorari.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci ne facciano richiesta.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano anche i soci dissenzienti e quelli assenti.
6. La convocazione è indetta mediante comunicazione scritta da far pervenire ai singoli soci almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, comunicazione che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

Art. 12

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, regolarmente convocate, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con qualunque numero dei soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questi, da una persona designata dall'Assemblea stessa.
3. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente tra i soci.
4. Per le modifiche dello statuto occorre la presenza, anche per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

5. Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci deleganti.

6. I soci ordinari hanno diritto di voto quando risultino in regola con la quota sociale.

Art. 13

FORMA DI VOTAZIONE

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

2. Il Presidente, per argomenti di particolare importanza, può decidere di far effettuare la votazione a scrutinio segreto.

3. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione deve essere a scrutinio segreto.

Art. 14

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea generale dei soci svolge i seguenti compiti:

a) traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima dell'Associazione;

b) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) eleggere il Consiglio Direttivo designandone i componenti nei limiti stabiliti dall'art. 15, elegge, altresì il Collegio dei Probiviri (Art. 22), il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 19);

d) delibera su ogni altra questione di carattere ordinario sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri;

e) fissa l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo;

f) approva le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio su proposta del Consiglio Direttivo;

g) vigila sull'effettiva realizzazione degli obiettivi dell'Associazione e approva annualmente la relazione sull'attività presentata dal Consiglio Direttivo;

h) delibera sulla perdita della qualifica di socio, su proposta del Consiglio

Direttivo, e si pronuncia in via definitiva sulle domande ad ammissione a socio respinte dallo stesso;

- i) ratifica l'accettazione di lasciti o donazioni;
- j) ratifica l'approvazione del regolamento di cui all'art.30.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.
3. I posti di Consigliere che si rendono vacanti per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio, sono ricoperti dai soci che nell'elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nell'ipotesi che non vi fossero più soci che abbiano riportato voti, il Presidente indice nuove elezioni per ricoprire i posti vacanti. I nuovi Consiglieri durano in carica fino al termine del triennio

Art. 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo propulsivo dell'Associazione di cui predispone e sviluppa l'attività, provvedendo a quanto occorre al suo funzionamento ed ha tutti i poteri e facoltà diretti a raggiungere e potenziare i fini statutari.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone il programma dell'attività da svolgere e redige la relazione annuale dell'attività svolta;
 - b) fissa l'indirizzo tematico dell'attività culturale dell'Assemblea;
 - c) elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta dei presenti e con voto segreto. Elegge altresì il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti oltre che tra i propri componenti, anche tra i soci dell'Assemblea. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li elegge;
 - d) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;

- e) autorizza le liti attive e passive dell'Associazione;
- f) approva l'accettazione di lasciti e donazioni;
- g) approva il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- h) delibera le spese di carattere straordinario che non comportino variazione di bilancio;
- i) delibera la costituzione, la composizione e lo scioglimento di gruppi di lavoro e commissioni di studio, su particolari problemi o attività;
- j) procede, all'inizio di ogni anno sociale e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione, proponendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
- k) ratifica le richieste di ammissione dei nuovi soci;
- l) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- m) ha competenza su ogni compito non espressamente attribuito ad altri organi dell'Associazione;
- n) propone le eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- o) provvede nella sua prima riunione del triennio ad attribuire tra i consiglieri i principali compiti.

Art. 17

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce, di regola una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre consiglieri.
2. Il Consiglio delibera per alzata di mano a maggioranza semplice dei voti di tutti i consiglieri in carica.

3. I verbali del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente tra i Consiglieri.

4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tre Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere i soci.

Art. 18

PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

a) dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) ha la responsabilità generale della conduzione dell'Associazione, la rappresentanza legale della stessa e firma gli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi;

c) redige l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei soci concordandolo con il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea e la presiede;

d) redige l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio e lo presiede;

e) sottoscrive assieme al segretario i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

g) esercita in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo con obbligo di sottoporre le proprie determinazioni a ratifica dello stesso in occasione della prima successiva riunione;

h) cura i rapporti con Enti pubblici e privati.

2. Il Presidente, sotto la propria personale responsabilità e sentito il Consiglio Direttivo, può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-

Presidente.

4. Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che gli ha eletti.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto di tre membri effettivi scelti fra i Soci ordinari e nomina al suo interno, con voto segreto, il Presidente.
2. Il Collegio è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 5 (cinque) anni.
3. I membri del Collegio dei revisori dei Conti non possono fare parte del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) controlla la regolarità della gestione amministrativa dell'Associazione;
 - b) esamina il rendiconto consuntivo e il bilancio di previsione predisposti dal Consiglio Direttivo, riferendone con una propria relazione all'Assemblea convocata per la loro approvazione;
 - c) i posti di Revisore dei Conti che si rendono vacanti per qualsiasi causa prima della scadenza del quinquennio sono ricoperti dai soci che nell'elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. I nuovi revisori durano in carica sino al termine del quinquennio.

Art 20

SEGRETARIO

1. Il Segretario collabora direttamente con il Presidente, provvede alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e all'attuazione dei deliberati di tali organi. Può riscuotere le quote sociali e altri introiti che trasmette al tesoriere.
2. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 21

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere:

- a) redige gli atti della contabilità secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - b) custodisce secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo le somme di denaro dell'Associazione;
 - c) provvede, per ogni anno di attività, alla stesura di una relazione sull'andamento economico-finanziario, alla compilazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo;
 - d) effettua pagamenti, incassa somme, rilascia quietanze e compie ogni altra operazione finanziaria nei limiti a lui fissati dal Consiglio Direttivo;
 - e) tiene il carico dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto di tre membri scelti tra i soci dell'Associazione.
2. In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più Probiviri, si procede alla sostituzione con i soci che, nella elezione, hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nell'ipotesi che non vi fossero più soci che abbiano riportato voti, il Presidente indice nuove elezioni per ricoprire i posti vacanti. I nuovi Probiviri durano in carica fine al termine del triennio.
3. Il Collegio dei Probiviri derime le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Associazione.

Art. 23

GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese per lo svolgimento di attività inerenti agli scopi associativi preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 24

PATRIMONIO

1. L'Associazione provvede al perseguimento dei fini statutari con il proprio patrimonio, la dotazione iniziale di gestione e le quote associative annuali.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che si siano comunque destinate a capitale e dai conferimenti dei soci e potrà essere aumentato in modo analogo.

Art. 25

ENTRATE

1. Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote versate annualmente dai soci, dai proventi delle pubblicazioni e dai contributi di qualsiasi specie, erogati all'Associazione o ad essa spettanti e non destinati a capitale.

Art. 26

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili e gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti anche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre **ONLUS** che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 27

BILANCI

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio viene chiuso entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno ed è approvato dall'Assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio. Entro lo stesso termine deve essere approvato anche il bilancio preventivo.

Art. 28

MODIFICA ALLO STATUTO

1. Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata dalla Assemblea

con la presenza, anche per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art 29

REGOLAMENTO INTERNO

1. Per l'attuazione di particolari norme statutarie potrà essere redatto un regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 30

SEGNI DISTINTIVI

2. L'Associazione ha l'obbligo di usare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 31

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

1. Qualora gli scopi sociali siano stati raggiunti o siano divenuti impossibili da realizzare, l'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori.

3. I beni che residuano dopo la liquidazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.